

## REGOLAMENTO (CE) N. 3503/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1993

**recante terza modifica del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato del settore delle carni suine in Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in una regione di produzione in Germania, con il regolamento (CE) n. 3088/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3414/93<sup>(4)</sup>, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro;

considerando che, dato il periodo di applicazione delle limitazioni alla libera circolazione, il numero di suini vivi fissato all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3088/93, ammessi a beneficiare di un aiuto all'atto della consegna alle autorità tedesche, è stato raggiunto; che le limitazioni alla libera circolazione restano in vigore e che è pertanto necessario aumentare il numero dei suini vivi ammissibili al beneficio della misura;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3088/93 è modificato come segue:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

- 5. In caso di raggiungimento del numero di suini vivi indicato ai paragrafi 2 e 3, può essere concesso un aiuto per ulteriori 161 000 suini vivi, alle condizioni di cui al paragrafo 2 e per ulteriori 69 000 suini vivi alle condizioni di cui al paragrafo 3.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 30.

(4) GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 33.